



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI** **pon**
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE BLASIO"

con sezioni associate Comune di /SAN LORENZO MAGGIORE

Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN)

Tel. 0824/864002 e-mail: bnic84600b@istruzione.it

bnic84600b@pec.istruzione.it



prot. n. 1808 del 29.09.2018

Al Sigg.ri Docenti
Al Personale ATA
I.C. "De Blasio"

**OGGETTO:DISPOSIZIONI INTERNE PER LA SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI DELL'I.C.
"DE BLASIO"**

Premesso che: gli alunni accolti nelle Istituzioni Scolastiche non possono essere lasciati senza sorveglianza nelle diverse fasi dello svolgimento della vita scolastica, tale obbligo grava in via principale sul personale docente e sui collaboratori scolastici nei limiti fissati dal profilo professionale, al Dirigente Scolastico competono i provvedimenti organizzativi per garantire adeguate condizioni di sicurezza, si elencano di seguito le disposizioni da osservare e porre in essere con riferimento alla sorveglianza degli alunni.

NORMA GENERALE

Per la scuola dell'Infanzia e per la scuola Primaria il dovere di vigilanza, inizia dal momento dell'affidamento degli alunni e termina alla riconsegna ai genitori.

Per la scuola secondaria esso termina con l'uscita dalla Scuola.

Per tutto il periodo di affidamento alla Scuola la vigilanza deve essere continua e comprendere il periodo effettivo di svolgimento delle lezioni, l'intervallo, gli spostamenti nei vari ambienti scolastici, i trasferimenti interni o esterni per e dalla palestra, ecc...

Nell'ambito della continuità di vigilanza, la responsabilità è assunta dal personale che è tenuto ad assicurarla: docenti e collaboratori scolastici in relazione al proprio orario di servizio. La vigilanza oltre che continua deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico degli alunni.

Di seguito si indicano, per i vari momenti della giornata scolastica, gli obblighi ed i profili di responsabilità connessi.

ENTRATA A SCUOLA

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza alunni, i docenti della prima ora sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni; sono altresì tenuti ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Per il plesso di San Lorenzo Maggiore gli alunni della primaria e della secondaria che usufruiscono dello scuolabus vengono affidati alle ore 7,50 ai docenti come da specifico incarico. Qualora l'alunno subisce un infortunio in aula nei minuti prima dell'inizio delle lezioni risponde il docente incaricato alla vigilanza e/o il docente in orario di servizio la prima ora.

Se l'infortunio si verifica prima che il docente abbia assunto l'onere di vigilanza, cioè prima che l'alunno sia entrato in classe, specie se i docenti acconsentono la sosta fuori dalle aule, rispondono tutti i docenti presenti ed anche il personale ausiliario addetto alla vigilanza ai piani e all'ingresso.

USCITA DA SCUOLA

Sulla Scuola grava la responsabilità della vigilanza sugli alunni minori dal momento iniziale dell'affidamento e sino a quando a tale vigilanza non si sostituisca quello dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento a casa in occasione dell'uscita degli stessi, al termine delle attività scolastiche.

Il ritorno a casa degli alunni di scuola media può avvenire invece in modo autonomo, data l'età e la maturazione.

All'uscita dalla scuola gli insegnanti, con l'assistenza dei collaboratori scolastici, soprattutto nella scuola dell'Infanzia e nella scuola Primaria, considerata l'età degli alunni, si accerteranno che tutti i bambini siano stati riconsegnati ai genitori o a persona delegata.

Si ricorda inoltre che la vigilanza sugli alunni in uscita è dovuta per tutta l'area di pertinenza della scuola, con l'assistenza dei collaboratori.

VIGILANZA IN CLASSE

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente di cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile.

L'art. 2048 c.c. pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza.

La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo.

Il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto. Il

docente risponde, ad esempio, se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale irrequietezza causata dalla momentanea assenza dello stesso docente, o dalla mancanza di idonee misure preventive.

USCITA ANTICIPATA ALUNNI

Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, l'insegnante ne potrà consentire l'uscita se verranno i genitori a prenderli a scuola o un familiare o persona conosciuta con delega della famiglia da lasciare all'insegnante, previo accertamento dell'identità dell'interessato.

VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITA' SPORTIVO/MOTORIA

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva/motoria la responsabilità del docente è stata esclusa nella seguente fattispecie:

- a) se il docente era nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso;
- b) se erano state preventivamente adottate tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo;
- c) il gioco non era di per sé pericoloso,
- d) non sono state violate le regole del gioco.

I giudici di legittimità hanno, ad esempio, ritenuto non responsabile il docente, se il minore scivola da un'altalena adatta all'età a causa di un movimento erroneo imprevedibile, mentre lo hanno ritenuto responsabile in caso di caduta da uno scivolo provocata dalla spinta di un compagno, perché il gesto, ancorché repentino, non era imprevedibile, in quanto l'esperienza quotidiana deve far prevedere gesti inconsulti da parte dei bambini.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, anzi l'obbligo di vigilanza sugli alunni si accentua, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività.

- a) Pertanto, i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.
- b) In particolare, ogni docente, secondo l'orario di servizio e la classe di competenza, deve assicurare adeguata sorveglianza ed essere presente in classe, nei corridoi, nei cortili o negli altri spazi in cui gli intervalli si svolgono.
- c) Il docente non è responsabile solo se, pur essendo presente, l'evento è stato repentino e fortuito.
- d) La giurisprudenza ha ritenuto che, la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione, costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Si ritiene di conseguenza che l'insegnante possa liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso.

Si ricorda inoltre che anche i collaboratori, sulla base del proprio turno/orario, hanno compiti di sorveglianza durante la ricreazione.

SORVEGLIANZA DURANTE LA MENSA

Durante il tempo mensa, l'assistenza educativa è svolta dal personale docente secondo i turni e gli orari di servizio e la sorveglianza è relativa agli alunni che usufruiscono di tale servizio e che possono essere della propria o di altre classi.

VIGILANZA DURANTE LE USCITE

La vigilanza è, altresì, dovuta per i periodi di affidamento durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione, a tutti gli effetti assimilati all'attività didattica. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto.

Ma i genitori restano responsabili del comportamento scorretto dei propri figli anche in gita, soprattutto nelle situazioni (ad esempio, riposo notturno) ove va dato il dovuto rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (c.d. culpa in educando).

QUANDO L'INSEGNANTE SI ALLONTANA DALLA CLASSE

Nel caso in cui l'insegnante risulti assente o si allontani, lo stesso deve provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età e alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo, e non potrà liberarsi se l'assenza non sia giustificata o se non si sia fatto sostituire da altro personale. Pertanto, l'insegnante che abbandona gli alunni (anche per breve tempo e pur non allontanandosi dall'Istituto) senza veri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele, affinché i minori non vengano a trovarsi in incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa dell'assenza. Tale responsabilità, infatti, deriva dal principio che impone l'obbligo di sorveglianza e presenza continua nell'ambiente in cui si trovano gli alunni.

Tra l'altro, la vigilanza è diretta ad impedire, non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non umani. Per escludere la responsabilità dell'omessa vigilanza, nel caso di allontanamento dalla classe, è necessario accertare che vi siano state cause di forza maggiore tali da impedire una sorveglianza alternativa da parte di altri docenti o di personale ausiliario

CAMBIO "DOCENTI"

Si ritiene necessario l'impiego del personale ausiliario a supporto della vigilanza sugli alunni durante il cambio classe del docente, quando gli allievi, anche se per breve tempo, rimangono privi di sorveglianza; ciò, in caso di infortunio degli alunni, può essere motivo di responsabilità per la scuola per omessa vigilanza.

Pertanto, secondo la Corte dei Conti, per consentire ai docenti di spostarsi da una classe all'altra al termine di ogni ora di lezione, il servizio deve essere organizzato

con il supporto del personale ausiliario che è pertanto tenuto a svolgere tale collaborazione.

ACCESSO AI LABORATORI

Gli alunni non possono accedere in modo autonomo ai laboratori e alla palestra ma devono essere sempre accompagnati dagli insegnanti di riferimento.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Al mattino, al suono della campana, il docente ha il compito di riunire la scolaresca, di accertarsi che tutti gli alunni lo seguano e di accompagnare la propria classe in aula, in maniera ordinata e silenziosa rispettando l'orario sia in entrata che in uscita. Pertanto, per favorire un raduno organizzato dei ragazzi è bene individuare spazi riferibili alle singole classi, al fine di consentire un immediato riconoscimento docente –studente (scuola secondaria di Guardia accoglie gli alunni nelle aule).

Gli spostamenti degli alunni nei cortili all'esterno e all'interno dell'edificio devono sempre avvenire in presenza dell'insegnante ed in maniera ordinata. Nessun alunno può essere allontanato dall'aula, poiché questa modalità lo priva del diritto all'istruzione e alla sorveglianza e lo può mettere quindi in condizioni di pericolo. In caso di temporaneo ritardo o assenza di un docente, il responsabile di plesso (in sua assenza, i docenti delle aule vicine) affiderà l'incarico di vigilanza ad un collaboratore scolastico o, nel caso, si provvederà a suddividere gli alunni tra le classi o al loro abbinamento ove possibile.

Durante l'orario delle lezioni, le porte dell'edificio scolastico devono essere chiuse per impedire il libero accesso agli estranei.

I collaboratori scolastici provvederanno all'immediata chiusura dei portoni non appena tutti gli alunni saranno entrati nelle classi ed al controllo degli accessi durante la giornata. È vietato l'accesso nelle scuole a dipendenti estranei privi di autorizzazione scritta della segreteria dell'Istituto. Si ricorda che vige il divieto dell'utilizzo del cellulare durante lo svolgimento delle attività scolastiche sia da parte degli alunni che dei docenti e del personale ATA. I referenti di plesso e i collaboratori del DS sono autorizzati all'uso del cellulare per una più tempestiva ed efficace comunicazione con gli uffici e la dirigenza avendo cura di utilizzare la funzione "vibrazione" come suoneria. L'inosservanza di tali disposizioni è materia di valutazione disciplinare.

REGOLAMENTI, CONTRATTO FORMATIVO E STATUTO DEGLI STUDENTI-CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA

Tutti, inoltre, sono tenuti al rispetto delle norme espressamente indicate e contenute nei documenti istituzionali della scuola sopra richiamati che non siano incluse nelle presenti disposizioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena Mazzarelli
(firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)